STATUTO FONDAMENTALE DELLA ASSOCIAZIONE MEDICA ITALIANA...

Associazione medica italiana

STATUTO FONDAMENTALE

DELLA

ASSOCIAZIONE MEDICA ITALIANA

SANCITO

NEL CONGRESSO COSTITUENTE DI MILANO

li 4 Settembre 1867.

VENEZIA, 1867
DALLA TIPOGRAFIA DI F. A. PERINI
S. Maria Mater Domini, N. 2123.

STATUTO FONDAMENTALE

CAPITOLO PRIMO

SEZIONE PRIMA. — *Nome, Scopo, Composizione.*

Art. 1. È costituita un' Associazione Medica Italiana

Art. 2. Ha per iscopo:

il progresso della scienza;
il miglioramento delle istituzioni sanitarie;
la dignità professionale;
la prosperità della medica famiglia;
la tutela dei suoi interessi;
e si propone di promuovere il mutuo soccorso

Art. 3. Si compone dei *Comitati Medici*, che facendo adesione al presente Statuto, si troveranno così rannodati per concorrere all' opera comune.

Art. 4. L' Associazione tiene *Congressi Generali*, e nell' intervallo tra un Congresso e l' altro è rappresentata da una *Commissione Esecutiva*.

SEZIONE SECONDA — *Congressi Generali*

Art. 5. L' Associazione ogni biennio in autunno tiene un Congresso Generale in una città d' Italia, destinata dal Congresso antecedente, e dove esista un Comitato Medico.

Art. 6. Vi saranno dei Congressi Generali Straordinarii ogniqualvolta il quarto dei Comitati ne faccia la domanda, e ne esprime l' annuenza alla Commissione Esecutiva

Art. 7. Le spese del Congresso Generale sono a carico dell' Associazione.

Art. 8. I Congressi biennali sono convocati dalla Commissione Esecutiva e durano almeno 3 giorni.

Art. 9. Il Congresso Generale si compone dei Delegati dei singoli Comitati, non che di quanti Soci vorranno prendervi parte, coll'intervento della Commissione Esecutiva o dei suoi Delegati.

Art. 10. I Delegati al Congresso dovranno presentare alla Presidenza dello stesso le loro credenziali, e gli altri intervenienti il loro titolo di Socio.

Possono essere ammesse alle sedute generali anche persone estranee all'Associazione, purchè munite di viglietto della Presidenza.

Art. 11. Il voto è personale, tanto pei Delegati, quanto per gli altri Soci intervenuti, eccetto i casi contemplati agli Articoli 13, 18, 19.

Art. 12. La Presidenza del Comitato le dove si tiene il Congresso, apre e dirige la prima seduta, nella quale i congregati eleggono a maggioranza di voti la Presidenza del Congresso.

Questa sarà composta di un Presidente, di due Vice-Presidenti, di un Segretario e di due Vice-Segretari.

Art. 13. Il programma pel Congresso Generale è pubblicato e diramato due mesi prima per opera della Commissione Esecutiva. — Nel prestabilirlo, questa dovrà includervi i quesiti votati e non soluti dal Congresso antecedente, vi farà seguire a propria scelta quelli proposti dai diversi Comitati, o derivanti dalla propria iniziativa.

Art. 14. Il Congresso Generale prende notizia dell'andamento dell'Associazione e della sua gestione economica e morale;

svolge e discute i quesiti compresi nel programma, e, riconosciutane l'urgenza, anche quelli proposti da 20 Soci presenti, deliberando sopra di essi;

elegge a maggioranza assoluta di voti i Membri della Commissione Esecutiva a termine dell'Articolo 4, mediante votazioni successive sopra tre schede, l'una pel Presidente, la seconda per i due Vice-Presidenti, la terza per gli altri 18 Membri;

destina la sede del futuro Congresso.

Art. 15. La Commissione Esecutiva rende conto della sua gestione delle spese fatte come all'Articolo 7 e nell'interesse dell'Associazione. Tale rendiconto sarà esaminato ed approvato dai Delegati dei singoli Comitati.

Art. 16. Le deliberazioni del Congresso Generale sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Art. 17. Nessuna questione estranea allo scopo speciale dell'Associazione potrà essere sottoposta a discussione nel Congresso Generale.

Art. 18. Quando nel Congresso Generale si avesse a trattare di una modificazione radicale allo Statuto, la proposta dovrà essere contenuta nel Programma del Congresso ed adottata alla maggioranza dei voti dei 3/4 dei Delegati dei singoli Comitati.

Art. 19. Nel caso di scioglimento dell'Associazione, la Commissione Esecutiva dovrà, con invito speciale diramato due mesi prima, con-

vocare nella Capitale del Regno un Congresso Straordinario, nel quale la discussione resta libera a tutti i Soci.

Il diritto di votazione è dato ai soli Comitati col mezzo di un voto per ciascuno, affidato al rispettivo Rappresentante, e la deliberazione viene ritenuta valida solo quando sia annuita da 3/4 dei Rappresentanti dei Comitati componenti l'Associazione.

Art. 20. Deliberato lo scioglimento, i fondi rimasti nella Cassa generale, dedotta ogni spesa preventivamente votata o altrimenti già fatta, saranno erogati a scopo da destinarsi dal Congresso Straordinario.

Sezione Terza — *Commissione Esecutiva*

Art. 21. La Commissione Esecutiva è composta:

di un Presidente,
di due Vice-Presidenti,
di un Segretario Archivista,
di due Vice-Segretarii,
di un Economo,
di quattordici Consiglieri.

Art. 22. La Commissione Esecutiva elegge nel proprio seno ed a scrutinio segreto le cariche non contemplate dall'Articolo 14, alinea 3.

Art. 23. I Membri della Commissione Esecutiva durano in carica un biennio: possono essere rieletti.

Art. 24. La Commissione Esecutiva ha sede nella Capitale d'Italia. Un terzo almeno dei suoi Membri vi deve risiedere.

Art. 25. La Commissione Esecutiva è incaricata della attuazione delle deliberazioni del Congresso, e dei voti dei Comitati, conformemente agli scopi contemplati dallo Statuto;

promuove il compimento dell'Associazione, procurando la formazione di Comitati in tutta Italia, ed annettendo quelli che si vanno formando;

prepara il Programma del Congresso Generale;

pubblica tutti gli anni il Rendiconto economico-morale dell'Associazione;

nomina un Cassiere sotto la sua responsabilità.

Art. 26. La Commissione Esecutiva tiene adunanze periodiche e delibera secondo le norme stabilite dal proprio Regolamento interno.

Art. 27. Il Presidente della Commissione presiede, ogniqualvolta lo crede opportuno, anche le varie Commissioni da essa create, e ne firma col Segretario tutti gli atti.

Art. 28. I Vice-Presidenti assistono e suppliscono il Presidente.

Art. 29. Il Segretario tiene in deposito l'Archivio, redige i verbali; ha l'incarico della corrispondenza; fa i rendiconti annui. In ciò è coadiuvato dai Vice-Segretarii.

Art. 30. Le attribuzioni dell'Economo saranno determinate dal Regolamento interno.

Art. 31. Perchè le deliberazioni siano valide, è necessario che si trovi presente la metà più uno dei Membri.

Le deliberazioni debbono essere adottate a maggioranza assoluta di voti.

SEZIONE QUARTA. — *Entrate e Spese dell'Associazione*

Art. 32. Le entrate risultano:

di un contributo annuo di lire due per ogni Socio, da prelevare sui fondi dei singoli Comitati;

dei doni, legati e concessioni fatte all'Associazione.

Art. 33. Le spese dell'Associazione sono:

quelle di primo impianto;

quelle di amministrazione;

quelle che sono deliberate dai Congressi Generali in relazione agli scopi medesimi.

CAPITOLO SECONDO

SEZIONE UNICA — *Comitati Medici*

Art. 34. I Comitati Medici si riterranno costituiti quando almeno 25 individui forniti di Laurea o di Diploma in un ramo dell'arte salutare, si uniscono a tale scopo nel capo-luogo di Circondario.

Art. 35. Quando in un Circondario mancasse il numero di Soci richiesto per costituire un Comitato, è facoltativa l'aggregazione di Sanitari di diversi Circondari.

Art. 36. Due o più Comitati potranno unirsi in Consorzio per meglio raggiungere qualcuno degli scopi che si prefigge l'Associazione formando così un Comitato Consorziale.

Art. 37. I Sanitari appartenenti all'Esercito ed alla Marina Nazionale, o che trovansi all'estero in servizio dello Stato, hanno facoltà di aggregarsi a qualsiasi dei Comitati.

Art. 38. Non potranno far parte dell'Associazione, quantunque forniti di Laurea o Diploma, coloro che si dipartono dalle norme della moralità nella loro condotta professionale o civile.

Art. 39. Per gli stessi motivi un Socio potrà esserne escluso per deliberazione del Comitato cui appartiene in Adunanza generale a maggioranza assoluta dei voti e sentito l'imputato.

Art. 40. Le successive ammissioni ai Comitati Medici avverranno dietro proposta di un Socio, consentita dal candidato, all'Ufficio Presidenziale, e da questo all'Adunanza del Comitato, e vi saranno deliberate a maggioranza di voti.

Art. 41. Ogni Comitato Medico si darà il proprio Regolamento, ponendolo sempre in armonia collo Statuto dell' Associazione, in modo che corrisponda interamente agli scopi della medesima.

Art. 42. I Comitati che lo credessero provvedere al Mutuo Soccorso vi daranno opera mediante contributi e gestioni speciali.

Art. 43. I Comitati si tengono in relazione colla Commissione Esecutiva, e di mano in mano che si costituiscono ne danno avviso alla medesima e le inviano copia del proprio Regolamento.

Art. 44. Ogni Comitato Medico ha un Ufficio di Presidenza che lo rappresenta e lo amministra.

Art. 45. L' Ufficio di presidenza dei singoli Comitati è tenuto a far pervenire nel primo semestre dell' anno sociale alla Cassa della Commissione Esecutiva il contributo determinato dall' Art. 32, e l' elenco dei suoi Soci.

Art. 46. Ogni Comitato determina la tassa da pagarsi da ogni Socio, il tempo e modo di riscossione.

I fondi di riserva, i doni, i legati dei Comitati sono di esclusiva loro proprietà.

Art. 47. Ogni Socio assume l' obbligo di appartenere al Comitato per due anni consecutivi. I Soci che vogliono svincolarsene debbono darne avviso in iscritto nel penultimo trimestre del biennio alla Presidenza del rispettivo Comitato.

Art. 48. Pei contemplati all' Art. 37 l' obbligo dell' Associazione è annuo.

Art. 49. Ogni Socio è tenuto all' esatta osservanza sia del Regolamento del proprio Comitato, sia dello Statuto dell' Associazione.

Art. 50. Ogni Comitato elegge fra i proprii Soci due Delegati al Congresso Generale.

Art. 51. Lo scioglimento di un Comitato non può essere pronunciato che in Adunanza Generale del Comitato stesso a tal uopo specialmente convocata, e mediante il voto dei tre quarti dei Membri inscritti.

Art. 52. Determinato lo scioglimento, ne deve essere dato sollecito avviso alla Commissione Esecutiva, e non avrà effetto se non dopo la chiusura del successivo Congresso biennale.

DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI E TRANSITORIE.

Art. 1. L' Associazione Medica Italiana s' inizia a datare dal giorno 4 settembre 1862, coll' anno sociale 1862-63. La decorrenza biennale comincerà col 1. settembre 1863.

Art. 2. La Commissione Esecutiva, fino alla riunione del Congresso Generale del 1863, avrà sua sede in Milano.

Art. 3. La Commissione Esecutiva è incaricata di preparare pel Congresso Generale del 1863 un progetto per la stampa di un Bollet-

tuno Ufficiale dell' Associazione, da distribuirsi a tutti i Soci; e di provvedere per intanto alla pubblicazione e diramazione degli Atti dell' Associazione nel modo più conveniente ed economico

Art. 4. La Commissione speciale eletta dal Congresso Generale del 1862 coll' incarico di studiare il modo di attuazione del Mutuo Soccorso nell' Associazione Medica Italiana, è tenuta a presentare la sua relazione al Congresso Generale del 1863.

Milano, 4 *settembre* 1862.

La Presidenza del Congresso Costituente

Presidente onorario
Commendatore prof. SALVATORE DE RENZI

Presidente effettivo
Cav. dott. GIUSEPPE LUIGI GIANELLI

Vice-presidenti
Prof. LUIGI MALAGODI — Cav. dott. G. B. MASSONE
Dott. PASQUALE PEPERE

Segretari.
Cav. dott. GIACINTO PACCHIOTTI — Cav. dott. CESARE CASTIGLIONI
Cav. dott. ISACCO GALLIGO — Dott. GIOVANNI DU JARDIN
Cav. dott. PIETRO CASTIGLIONI

Visto - La Presidenza della Commissione Esecutiva

Cav. dott. ROMOLO GRIFFINI, *Presidente.*

Cav. dott. CESARE CASTIGLIONI
Cav. prof. GAETANO STRAMBIO } *Vice-presidenti*

Dott. ANTONIO TARCHINI-BONFANTI, *Segretario*

Cav. dott. CESARE TODESCHINI
Dott. LUIGI RIPA } *Vice-segretari*

Dott. AGOSTINO BARBIERI, *Economo*

N. B. Il Congresso di Napoli stabilì la seguente interpretazione degli articoli 34 e 40:

« Il Congresso, in virtù della facoltà che gode di interpretare il » senso dello Statuto Fondamentale, opina che, a norma degli articoli 34 e 40 dello Statuto stesso, abbiano a far parte dell' Associazione i Medici, i Chirurghi, i Farmacisti, i Veterinarii, e quelle » altre notabilità scientifiche sanitarie che i Comitati a maggioranza » assoluta di voti crederanno di ammettere. »